



COMUNE DI META

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



Aggiornamento n°	Data	Descrizione dell'aggiornamento	disegnato	verificato	visto
01	Ottobre 2020				

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto per l'utilizzazione ottimale delle aree esterne del complesso sportivo polivalente "Le Querce"

A.12	INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 A - Elaborati tecnici generali	
------	--	--

Data OTTOBRE 2020	
Committente Comune di Meta	Progettista Ufficio Tecnico Comunale

SOMMARIO

1. Premessa.....	2
2. Scopo.....	4
3. Campo di applicazione.....	4
4. Riferimenti normativi.....	4
5. Responsabilità.....	5
6. Termini e definizioni [Cfr. <i>Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020</i>].....	5
7. Rischi prevalenti.....	6
8. Misure generali di sicurezza.....	6
9. Contatti con casi sospetti.....	7
10. Prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19.....	7
10.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	7
10.2 SEGNALETICA/DEPLIANTS.....	9
10.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE.....	23
10.4 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI.....	24
10.5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI.....	25
10.6 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI.....	26
10.7 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	27
10.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	28
10.9 GESTIONE SPAZI COMUNI.....	29
10.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI.....	29
10.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.....	29
10.12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	30

1. Premessa

Il 31 gennaio 2020 la pandemia di COVID19 ha avuto le sue prime manifestazioni epidemiche sul territorio nazionale italiano.

Il nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è denominata “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l'anno in cui si è manifestata).

Il 23 febbraio il Consiglio dei Ministri emana il Decreto legge n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che sarà immediatamente seguito da una serie di decreti attuativi (D.P.C.M.) in cui le misure di restrizione si fanno progressivamente più ferree ed estese all'intero territorio nazionale. Difatti, con il D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020 e successivi, contenente le misure di contrasto e contenimento da adottare sull'intero territorio nazionale al fine di limitare la diffusione del COVID19, si rende necessaria e obbligatoria la sospensione delle attività nella maggior parte dei cantieri nazionali, per far fronte all'emergenza epidemiologica e in ottemperanza alle disposizioni governative.

Il D.P.C.M del 26 aprile 2020, recante le *“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”*, consente la ripresa dei lavori nei cantieri edili pubblici e privati, previa adozione delle dovute misure di sicurezza prescritte. Difatti, onde consentire la ripresa delle attività tutelando la salute dei lavoratori e garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro, è necessario osservare le misure restrittive emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Tali misure devono essere recepite ed attuate mediante le modalità meglio descritte in una FAQ del Consiglio dei Ministri, nel cui corpo, testualmente, si legge: *“[...] il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate. [...]”*. Pertanto, nel seguito, lo scrivente Coordinatore per la

Sicurezza in fase di esecuzione riferisce circa gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID19 in cantiere, ai sensi della normativa vigente e in particolare adottando le disposizioni contenute nel:

- *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”* del 24 aprile 2020;
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Ordinanza della regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020;
- allegato n. 1 all'Ordinanza della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020 *“Linee guida Misure di sicurezza precauzionale per i cantieri”*.

2. Scopo

Il presente documento è da intendersi come integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in virtù delle disposizioni normative vigenti legate all'emergenza COVID19. In particolare, lo scrivente Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione si appresta, nel seguito, a riferire circa gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID19 in cantiere, ai fini della tutela della salute dei lavoratori.

3. Campo di applicazione

La presente procedura è valida per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono presenti in cantiere ed applicata ad ogni attività, comprese le forniture.

4. Riferimenti normativi

- Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 *“Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti”*;
- Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e ss.mm.ii.;
- D.P.C.M. del 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio;
- *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* del 14 marzo 2020;
- *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili”* pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19 marzo 2020;

- D.P.C.M. del 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”* del 24 aprile 2020;
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Ordinanza della regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020;
- Allegato n. 1 all'Ordinanza della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020 *“Linee guida Misure di sicurezza precauzionale per i cantieri”*
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 *“Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro”*.

5. Responsabilità

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere le regole e le misure comportamentali da adottare obbligatoriamente in cantiere. L'impresa esecutrice dei lavori, le ditte sub-appaltatrici e i lavoratori autonomi, sono chiamati ad attuare concretamente le misure formulate nel presente documento che andrà ad indicare e, se necessario, integrare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza, il quale assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.

6. Termini e definizioni [Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020]

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2;
- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19; compagni di viaggio o persone addette all'assistenza e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

7. Rischi prevalenti

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

8. Misure generali di sicurezza

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, riduce notevolmente il rischio di infezione.

In ottemperanza del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, allegato n. 4, si raccomanda di osservare le seguenti misure:

- lavare accuratamente e frequentemente le mani con acqua e sapone;
- evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e/o bicchieri;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

9. Contatti con casi sospetti

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di *caso sospetto*, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di COVID19. La procedura da adottare sarà descritta nel dettaglio nel seguito del presente documento.

10. Prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19

Si raccomanda di adottare e applicare le seguenti disposizioni ai fini del recepimento del *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* del 24 aprile 2020 e delle *“Linee guida – Misure di sicurezza precauzionale per i cantieri”* allegate all'Ordinanza della Regione Campania del 25 aprile 2020.

10.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le risorse impiegate in cantiere circa le procedure da adottare (in merito ai comportamenti, alla gestione di eventuali contagi, ai numeri informativi, alle segnalazioni, ecc.) al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID19,

in ottemperanza ai provvedimenti legislativi e amministrativi sopra menzionati ed eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre autorità locali.

Il datore di lavoro dovrà informare ogni lavoratore circa:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se la temperatura corporea risulta essere uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi influenzali e comunicarlo immediatamente al datore di lavoro stesso, nonché al proprio medico curante e all'autorità sanitaria;
- il divieto di accedere nei luoghi di lavoro o di poter permanere in cantiere qualora, successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura uguale o superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.). Il lavoratore, nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità, ha l'obbligo di dichiarare le suddette condizioni, tempestivamente, sia al datore di lavoro che al medico di famiglia, nonché alle autorità sanitarie e di rimanere presso il proprio domicilio;
- l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza prescritta, utilizzare gli strumenti di protezione individuale, osservare le regole di igiene delle mani, adottare comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

Il datore di lavoro dovrà consegnare al Coordinatore per la sicurezza una dichiarazione scritta in cui affermi:

- di aver valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel Piano Operativo di Sicurezza, il rischio da agenti biologici virali;
- di aver adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità del PSC;
- di aver adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
- di aver adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e aver definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di

mascherine FFP2 o FFP3/N95 e/o di guanti e/o di occhiali e/o gel disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa-lavoro e viceversa, ecc.;

- di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (uguale o maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro e contattando il proprio medico curante (Cfr. *D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lettera b*);
- di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (Cfr. *D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lettera b*);
- di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi.

Infine, qualora il datore di lavoro scelga di avvalersi del proprio personale interno all'impresa per svolgere le dovute operazioni di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dovrà provvedere alla sua formazione specifica presso gli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.

10.2 SEGNALETICA/DEPLIANTS

L'impresa ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità (ivi menzionate), affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente vissuti e visibili appositi cartelli informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- il comportamento corretto da adottare sul luogo di lavoro e le procedure di sicurezza;
- le modalità corrette per effettuare la pulizia e la disinfezione delle mani mediante l'utilizzo di soluzione idroalcolica;
- le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo;
- l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal datore di lavoro.



REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano

Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani



Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

cncpt
(Consorzio delle Aziende e delle Imprese)

CNCG
CONSORZIO NAZIONALE
CANTIERI PER LA
CONSERVAZIONE E IL RINNOVO

FORMEDIA
SOCIETÀ PER LE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE



REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK	NO	NO	OK	OK	OK
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche	Non toccarsi occhi, naso e bocca	Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani	Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani	Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro	Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME	CALL DOCTOR 1500	112	OK
1	2	3	
È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5 ° o altri sintomi influenzali	In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia; oppure al numero 1500.	In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112	Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!





Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material October 2008, version 1.

World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. It is advised that the World Health Organization be held liable for damages arising from its use.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNDMCeO, Amcli, Anripio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, Federfarma, Fnopi, Fnopa, Federazione Nazionale Ordini Tsrn Pstsp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeI, Sifi


NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE




SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O I NUMERI REGIONALI



INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO



INDOSSARE GUANTI




EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO




MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO



LAVARE SPESSO LE MANI



COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE



ACCA
ACCA SOFTWARE

10.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Prima dell'accesso in cantiere il personale (tutto) dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, mediante l'utilizzo di termoscanner, strumento necessario ad evitare occasioni di contatto. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui una persona presente in cantiere presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria (tosse...), sarà momentaneamente isolata e fornita di mascherina. Detto isolamento avverrà in apposito locale, individuato tra quelli disponibili in cantiere, recante esclusivamente questa funzione. Qualora gli spazi di cantiere non consentissero di adibire un locale all'isolamento momentaneo del sospetto ammalato, si raccomanda l'utilizzo di un qualsiasi ambiente purché senza persone. Le persone in tale condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro o in caso di sua assenza, il preposto o l'addetto alle emergenze, procederà ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di caso sospetto. Il locale *ut supra*, apposito o provvisorio (da definire a cura dell'impresa e da specificare nel POS), utilizzato come luogo temporaneo di isolamento del sospetto ammalato, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato subito dopo l'uscita della persona ammalata. Si raccomanda alle persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto, in attesa delle opportune istruzioni da ricevere dalle autorità sanitarie competenti, di lavare accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono eventualmente venute a contatto con il sospetto ammalato.

Le operazioni quotidiane circa la rilevazione della temperatura corporea (condizione necessaria per consentire l'accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore) saranno svolte, in prossimità dell'ingresso dell'area di cantiere per i lavoratori che raggiungeranno il luogo di lavoro autonomamente, e presso la sede dell'impresa, prima della partenza ovvero prima di accedere al veicolo, per i lavoratori che usufruiranno del trasporto messo a disposizione dal datore di lavoro. Tale procedura verrà eseguita senza creare assembramenti, per mano di un preposto (da definire, a cura dell'impresa, il nominativo del soggetto incaricato e indicarlo nel POS) e con annotazione dell'avvenuta rilevazione da riportare su apposito registro, che nel primo caso dovrà essere custodito in cantiere, nel secondo sul mezzo utilizzato per il trasporto.

Tale registro è riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta riservatezza su quanto riscontrato. Difatti, la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati personali e, dunque, deve avvenire nel rispetto della disciplina della privacy vigente. Pertanto, si procederà all'identificazione soltanto di coloro la cui temperatura corporea risulterà uguale o maggiore alla soglia dei 37,5°C, poiché è necessario documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso in cantiere, previa informativa sul trattamento dei dati personali (può essere fornita anche oralmente).

È necessario individuare e indicare il nominativo del soggetto preposto, incaricato - giornalmente- di rilevare la temperatura corporea del personale in ingresso e di compilare il registro apposito, previa accurata informazione circa le corrette modalità di esecuzione del servizio, ponendo particolare attenzione alle istruzioni finalizzate al rispetto della privacy, ovvero alla protezione dei dati. Si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Il datore di lavoro dovrà collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti della persona che sia stata riscontrata positiva. Inoltre, nel periodo dell'indagine potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.

È assolutamente vietato l'accesso in cantiere a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ai sensi dell'Ordinanza della Regione Campania del 25 aprile 2020, il datore di lavoro dovrà ricevere da ogni lavoratore addetto in cantiere il modulo allegato alle *“Linee – guida. Misure di sicurezza precauzionale per i cantieri”* denominato ALLEGATO 1, opportunamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

10.4 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

L'accesso al cantiere di fornitori esterni, visitatori o chiunque debba prestare un servizio necessario al prosieguo delle attività di cantiere, sarà consentito nel rispetto del protocollo sanitario adottato in cantiere e delle misure nel seguito descritte.

Chiunque si appresti ad entrare nei luoghi di lavoro dovrà, innanzitutto, essere munito di mascherina, guanti e sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante termoscanner.

Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e di scarico al di fuori degli orari di lavoro del cantiere, in modo da ridurre la possibilità di contatti.

Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi. Qualora risultasse, invece, necessaria la loro presenza per effettuare le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro (così come per qualsiasi altra tipologia di attività si appresti ad eseguire per la quale è prevista la presenza di terze persone), indossando -laddove risulti impossibile mantenere tale distanziamento interpersonale- gli opportuni dispositivi di protezione individuale minimi (mascherina e guanti).

Il personale del cantiere preposto al contatto con fornitori sarà in numero esiguo e ridotto. In particolare:

- n.1, se alle attività di scarico e carico contribuisce anche il fornitore;
- n. 2, se alle attività di scarico e carico non contribuisce il fornitore, il quale resta a bordo del proprio mezzo, opportunamente munito di mascherina e guanti.

Il personale incaricato al contatto con i fornitori, i visitatori, ecc. dovrà essere munito di mascherina, guanti e visiera integrale personale, da pulire dopo ogni uso, e dovrà adottare la distanza di sicurezza di almeno un metro, compatibilmente con l'attività da svolgere.

È vietato l'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte quelle persone la cui presenza non è strettamente necessaria alle attività produttive del cantiere.

10.5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID19, con lo scopo di attuare le misure anti-contagio e favorire principalmente il distanziamento sociale, l'impresa potrà riorganizzare il cantiere nonché il cronoprogramma della lavorazioni, anche attraverso una turnazione dei lavoratori e/o anticipando -ove possibile- le attività che richiedono limitata manodopera e/o dislocando i lavoratori nelle differenti aree di lavorazione e/o limitando al minimo il personale presente in cantiere, con l'obiettivo finale di diminuire i contatti, assicurando il mantenimento della rigorosa distanza di sicurezza pari ad almeno un metro. Tuttavia, qualora per ragioni operative non fosse possibile, è necessario indossare idonei dispositivi di protezione individuale forniti dall'impresa, quali mascherina/facciale, guanti, visiera/occhiali e tuta.

È opportuno, inoltre, ridurre gli spostamenti tra le varie aree di cantiere, quando non sono strettamente necessari.

Infine, relativamente al servizio di trasporto organizzato dall'impresa, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. In particolare, è buona norma ridurre il numero dei lavoratori all'interno dell'abitacolo in modo da adottare la minima distanza interpersonale di un metro, incrementando, se necessario, il numero dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro. Si raccomanda, ad ogni modo, l'utilizzo di adeguati DPI, quali mascherina e guanti.

10.6 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Dovrà essere assicurata la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica degli ambienti e dei locali ad uso comune, limitatamente agli spazi chiusi, da effettuare a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere o, eventualmente, solo in presenza dei dipendenti preposti a tale servizio (nelle modalità di seguito specificate).

Nella fattispecie del cantiere in oggetto, **gli ambienti da sottoporre a pulizia giornaliera e sanificazione periodica sono: l'apprestamento ad uso wc, l'apprestamento adibito a mensa, oltre agli ambienti (chiusi) giornalmente vissuti dal personale per l'esecuzione delle attività lavorative.**

Tali ambienti devono essere sottoposti a completa pulizia, quotidiana, con acqua e detergente. La sanificazione diretta alla decontaminazione dei luoghi e delle aree potenzialmente contaminate, dovrà essere effettuata, in seguito alle normali operazioni di pulizia, ogni quindici giorni lavorativi, nonché nel caso in cui si riscontra la presenza di un caso accertato da Coronavirus, mediante l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%, per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

Durante le operazioni di pulizia e sanificazione è necessario garantire la ventilazione degli ambienti trattati.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, attrezzature usualmente utilizzate dai lavoratori (limitare al massimo l'uso promiscuo degli attrezzi), smartphone, tablet, pulsantiere dell'impianto di sollevamento o di altra attrezzatura, nonché le superfici e gli abitacoli dei mezzi di trasporto.

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzione dell'attività svolta (mascherina idonea alle sostanze utilizzate, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe).

È facoltà dell'impresa provvedere alle predette operazioni di pulizia e sanificazione affidandosi ad una ditta esterna specializzata o a proprio personale, il quale dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza. Tale scelta dovrà essere opportunamente definita e esplicitamente contenuta all'interno del POS.

Nel caso di presenza di una persona con COVID19 si procede alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Il datore di lavoro, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

10.7 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche sopra descritte, in particolare per l'igienizzazione delle mani, la quale deve avvenire frequentemente, attraverso il lavaggio con acqua e sapone e/o l'utilizzo di idonee soluzioni disinfettanti messe a disposizione, dal datore di lavoro, in diversi punti strategici all'interno del cantiere, che potranno essere aggiornati, modificati e/o integrati nel corso dei lavori, in base alle esigenze operative.

In particolare, il locale adibito a wc dovrà essere dotato di opportuni mezzi detergenti ed igienizzanti per le mani. Il medesimo mezzo igienizzante (dispenser + gel alcolico) dovrà essere collocato, inoltre, nei locali adibiti a mensa e spogliatoio e in prossimità degli ambienti più vissuti dal personale di cantiere per l'esecuzione delle attività lavorative in corso. In alternativa ai distributori di gel alcolici dislocati nel cantiere, è possibile fornire ai lavoratori delle confezioni tascabili (250 ml) di gel igienizzante.

Infine, è necessario dotare i mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori delle medesime soluzioni disinfettanti per assicurare l'igienizzazione personale di ciascuno.

10.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È necessario, al fine di contrastare la diffusione del virus, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in conformità alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle autorità scientifiche e sanitarie. In caso di difficoltà di approvvigionamento delle mascherine di protezione individuale, data la situazione di emergenza, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Per tutte quelle lavorazioni, la cui esecuzione non può essere rimandata e/o riprogrammata e richiede una distanza interpersonale minore di un metro è strettamente necessario l'uso di mascherine/facciali, guanti, occhiali/visiere, tute e cuffie seguendo le indicazioni fornite dal datore di lavoro.

Difatti, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il personale di cantiere circa le regole da seguire per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina e in genere le regole da adottare per la vestizione, la svestizione e lo smaltimento dei DPI anti-contagio. A tal proposito, si ricorda che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un video tutorial sul suo sito web spiegando la giusta prassi:

- prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
- nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
- evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcol o acqua e sapone;
- sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
- per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); gettarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcol o acqua e sapone.

Per la protezione dal COVID19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso di uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione. È previsto, invece, l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 o FFP3, anche con valvola, laddove richiesto dalla specifica lavorazione.

Si specifica che l'uso corretto dei DPI non annulla il rischio di contrarre il virus, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.

10.9 GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è concesso solo per il tempo strettamente necessario e deve essere opportunamente contingentato, in modo da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Nel dettaglio, per “spazi comuni” nel presente cantiere, si intendono i locali spogliatoio. **L'accesso a tale ambiente sarà consentito al massimo a due lavoratori per volta, mantenendo sempre la rigorosa distanza di sicurezza di almeno un metro.**

Nel locale adibito alla consumazione dei pasti dovrà essere mantenuto, invece, un distanziamento non inferiore ai due metri, con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari.

Sono consentite le “pause caffè” soltanto se è possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri.

È vietato scambiarsi bicchieri, cucchiaini o qualsiasi altro strumento venuto in contatto con il viso (ad es. telefoni cellulari, ecc.).

Tutti gli ambienti del cantiere devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e sanificazione periodica, mediante l'uso di appositi detergenti e disinfettanti, al fine di lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi caratterizzati da idonee condizioni igieniche sanitarie. (Cfr. § 10.6 – *Pulizia e sanificazione degli ambienti*)

10.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI

Gli spostamenti all'interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni innanzi prescritte. Non sono consentite riunioni, se non da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, un'adeguata pulizia e aerazione dei locali.

10.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi, nel corso della giornata, febbre e sintomi di infezione respiratoria (ad es. tosse), deve tempestivamente dichiararlo al preposto, tenendosi a debita distanza (almeno 2 metri) e senza recarsi autonomamente al Pronto Soccorso: seguirà isolamento momentaneo, in locale apposito o provvisorio (da individuare e specificare nel Piano Operativo di Sicurezza), sia della persona

direttamente interessata dai suddetti sintomi, che delle terze persone entrate eventualmente in contatto con la prima, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

(Cfr. § 10.3 - *Modalità di ingresso in cantiere*). Il preposto è tenuto ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa ha l'obbligo di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

10.12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il personale di cantiere, prima della ripresa dei lavori, deve effettuare una visita medica, da ripetersi periodicamente in base alle indicazioni del medico competente, diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea. A tale scopo, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al datore di lavoro la scheda personale di cui all'ALLEGATO 2 delle *"Linee – guida. Misure di sicurezza precauzionale per i cantieri"*, ai sensi dell'Ordinanza della Regione Campania del 25 aprile 2020.

La sorveglianza sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. In questo periodo di emergenza dovute al COVID19 sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia: la sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19 il medico competente è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, ha l'obbligo di segnalare all'impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. Il datore di lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.